



*Ministero della cultura*

DiT – Dipartimento per la tutela del patrimonio culturale  
DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO  
SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO  
PER LE PROVINCE DI BRINDISI, LECCE E TARANTO  
- LECCE – TARANTO -

A TUTTI I COMUNI DI COMPETENZA TERRITORIALE  
DELLA SABAP-BR-LE-TA  
*indirizzi pec*

A TUTTE LE CURIE VESCOVILI DI COMPETENZA  
TERRITORIALE DELLA SABAP-BR-LE-TA  
*indirizzi pec*

*e/pc*

A CONFARTIGIANATO IMPRESE PUGLIA  
[confartigianato.puglia@ticertifica.it](mailto:confartigianato.puglia@ticertifica.it)

*Risp. al foglio Prot. n. del*

*Rif. prot. n. del*

*Class. 34.04.00/*

**OGGETTO:** Comunicazione sulle modalità di autorizzazione ed installazione dei presidi di allestimento in occasione di feste patronali, civili e religiose, eventi di valorizzazione o di promozione commerciale nei centri storici o in prossimità di beni tutelati ai sensi della Parte Seconda del Codice dei beni culturali e paesaggistici.

**Chiarimenti normativi ed operativi.**

Con riferimento all'oggetto, considerato che continuano a pervenire comunicazioni e segnalazioni relative ad installazioni di manufatti, non autorizzate o non conformi alle indicazioni impartite dalla Scrivente con precedenti note informative, preme specificare nuovamente l'alveo della normativa di riferimento e le conseguenti indicazioni operative, al fine di uniformare sul territorio di competenza, le modalità di gestione delle varie fattispecie rilevate.

**Inquadramento normativo.**

Nell'ambito delle specifiche definizioni che il D.Lgs. 42/2004 e ss.mm.ii. "Codice dei beni culturali e del paesaggio" attribuisce alle categorie di beni culturali occorre richiamare le caratteristiche di interesse storico-artistico degli spazi pubblici, individuati ai sensi del comma 4, lett. g dell'art. 10 del Dlg 42/2004, e degli immobili su di essi prospicienti, spesso interessati dalle installazioni in oggetto, sottoposti alle disposizioni di tutela ai sensi della Parte Seconda del Codice dei beni culturali e del paesaggio.

Per semplificare: tutte le piazze, gli slarghi, le vie che ricadono dentro le perimetrazioni degli strumenti urbanistici rubricate quali zone A Centro Storico, sono da considerarsi ope legis sottoposte alle disposizioni di tutela (cd. vincolo) del Codice, compresi le aree e gli ambiti viari urbani che, sebbene periferici, caratterizzano santuari, frazioni, contrade, calvari, complessi architettonici o manufatti storici che per rilevanza culturale sono considerati beni culturali a tutti gli effetti.

**Procedimenti amministrativi e autorizzativi.**

Per le realizzazioni di lavori e opere incidenti sugli spazi come sopra qualificati occorre specificare due tipologie di procedimento autorizzativo:

- 1) la concessione in uso di bene culturale (lo spazio pubblico) è subordinata all'autorizzazione ai sensi dell'**art. 106, comma 2 bis**;
- 2) l'installazione dei manufatti (palchi, casse armoniche, spalliere di luminarie, gazebo, ecc) è subordinata all'autorizzazione ai sensi dell'**art. 21, comma 4**.

Nei casi in argomento le due procedure sono concomitanti, secondo la sequenza che segue.



**Il Comune** (titolare dello spazio pubblico) riceve l'istanza del soggetto che propone l'installazione dei manufatti: parrocchia, pro loco, associazioni varie, agenzie di moda, società di gestione eventi, ecc.

**Il Comune**, previa istruttoria interna e non di mero passaggio/inoltro documentale, verificata la completezza della documentazione (planimetrie, fotografie, relazione esplicativa, disegni particolari e di dettaglio) inoltra alla Soprintendenza l'istanza da parte del Comune affinché l'ente territoriale sia autorizzato (dalla Soprintendenza) a concedere in uso il suolo pubblico a terzi.

**La Soprintendenza** rilascia l'autorizzazione al Comune per la concessione del suolo pubblico tutelato e, contestualmente, anche l'autorizzazione ai sensi dell'art. 21, comma 4, per le installazioni.

Qualora il promotore dell'iniziativa sia il Comune stesso, l'autorizzazione verrà rilasciata solo ai sensi dell'art. 21 per le installazioni, essendo l'ente territoriale di fatto titolare del suolo che in questo caso non viene ceduto in uso a terzi.

Le istanze devono pervenire almeno **due settimane prima dell'evento**, proprio per venire incontro alle esigenze estemporanee, nonostante la norma dettata dal DPCM 22 dicembre 2010 n. 271 stabilisca in **termine di 90 giorni** per il rilascio dell'autorizzazione ai sensi dell'art. 106 comma 2 bis) e la norma dettata dal DPCM 18 novembre 2010 n. 231 stabilisca in **termine di 120 giorni** per il rilascio dell'autorizzazione ai sensi dell'art. 21.

#### **Possibili semplificazioni.**

Stante l'onere della richiesta di autorizzazione ex art 21 e 106 comma 2 bis in capo alle amministrazioni comunali, si ritiene, nello spirito di leale collaborazione nei rapporti tra pubbliche amministrazioni, che possano essere avviati percorsi di semplificazione amministrativa in considerazione della ciclicità degli eventi in coincidenza di festività e manifestazioni civili e religiose che vedono protagoniste anche le installazioni luminarie, caratteristiche della tradizione popolare e artigianale di Puglia.

Al riguardo, alle amministrazioni comunali è richiesta la pianificazione degli eventi sul territorio e la redazione di un layout base con la indicazione delle aree interessate dalle installazioni (vie, piazze, slarghi, ecc), con la eventuale segnalazione delle emergenze architettoniche presso le quali gli allestimenti risulterebbero incidenti.

Tale layout base, recante le modalità di distribuzione e montaggio, una volta condiviso con la Soprintendenza ai fini dell'autorizzazione preventiva delle installazioni - compresi palchi, casse armoniche, stands o manufatti simili a posteggio fisso, ecc. - potrà eventualmente confluire nella procedura prevista dall'**art. 24 del Dlgs 42/2004** che prevede che l'autorizzazione ai sensi dell'art. 21 del citato decreto legislativo può essere espressa nell'ambito di accordi tra il Ministero e il soggetto pubblico interessato.

#### **Prescrizioni di ordine generale.**

Si riportano di seguito le prescrizioni di carattere generale, da considerarsi valide per ogni tipologia di installazione.

Alcune delle stesse, nel caso delle installazioni luminarie, sono state già concordate con i produttori di manufatti e veicolate con le precedenti note dalla Soprintendenza, anche in seguito agli esiti dell'incontro del **25.09.2023**, richiesto con urgenza dai rappresentanti di categoria aderenti a Confartigianato, per fornire alcuni chiarimenti sulla questione.

Su tale base, le imprese artigiane, che producono gli allestimenti per i comuni, per le pro-loco o per gli enti ecclesiastici dovranno attenersi alla distribuzione indicata negli schemi autorizzati preventivamente, garantendo il rispetto delle condizioni seguenti.

1) In considerazione delle esigenze di tutela si specifica sin da ora che **NON** saranno ammesse installazioni di qualsiasi tipo sulle facciate delle chiese o dei principali monumenti prospicienti lo spazio pubblico, **senza eccezione alcuna**, e che le installazioni dovranno consentire la libera visione degli stessi.

2) È assolutamente **vietato ogni tipo di ancoraggio ai paramenti murari**, così come a ringhiere o grate, di tutti gli edifici sottoposti a tutela della Parte Seconda del D.Lgs. 42/2004 e ss.mm.ii. presenti negli spazi e lungo i percorsi in cui sono previste le installazioni; tale indicazione è da intendersi riferita anche a eventuali elementi e/o ganci "pre-esistenti", al fine di scongiurare qualunque potenziale danno indotto da sollecitazioni meccaniche dovute a condizioni meteorologiche avverse;

3) Si dovranno prevedere dei sistemi di tenuta e zavorra/controvento, necessari a sostenere le strutture portanti delle installazioni, che dovranno avere caratteristiche dimensionali, materiche e cromatiche consone al contesto storico di riferimento o, in alternativa, per ridurne l'impatto visivo, dovranno essere opportunamente configurati o mitigati con idonee schermature;

4) Tutte le strutture che costituiscono l'allestimento (comprese strutture autoportanti e eventuali zavorre) dovranno essere installate evitando qualunque ancoraggio o incollaggio sulle pavimentazioni lapidee di pregio;

5) Lo stato dei luoghi dovrà essere ripristinato nei giorni immediatamente successivi al termine dei festeggiamenti, evitando ingiustificati prolungamenti della permanenza delle installazioni negli spazi tutelati.

**Solo per gli enti locali:** quanto sopra riportato è da intendersi valido anche per la concessione in uso di atri, chioschi, spazi di ambito di beni culturali quali castelli, palazzi baronali, marchesali ecc. di proprietà degli enti medesimi.



**Per gli uffici tecnici delle Curie:** si chiede la massima diffusione delle indicazioni sopra riportate alle istituzioni religiose (parrocchie, confraternite, realtà monastiche, ecc) di competenza territoriale.

Si confida nell'osservanza di quanto disposto, al fine di non incorrere nelle sanzioni di cui alla Parte IV del D.lgs 42/2004.

Nel caso di dubbi o maggiori chiarimenti, la Soprintendenza resta a disposizione per ulteriori approfondimenti per il tramite dei funzionari a cui è attribuita la responsabilità del procedimento per i territori di competenza.

Per una maggiore comprensione di quanto sopra esposto si inviano in allegato le precedenti comunicazioni emesse dall'allora SABAP BR LE prot. 14675-P del 15.09.2023 e prot. 15344-P del 26.09.2023.

Il Soprintendente  
*Antonio Zunno*

\*Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i.  
e norme collegate, sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

